



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere Rel. - Rep.

Oggetto

VENDITA

Ud. 03/03/2022 - CC

R.G.N. 18970/2017

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 18970-2017 proposto da:

DANIELE, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO PILO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

**- ricorrente -**

**contro**

GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE n. 16, presso lo studio dell'avv. PAOLO BONAIUTI, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO NICOLINI

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 19/01/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
03/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

### **FATTI DI CAUSA**

Con atto di citazione ritualmente depositato Daniele evocava in giudizio Giancarlo e la moglie Sanna Sabrina innanzi il Tribunale di Sassari, invocando l'accertamento del grave inadempimento del al contratto preliminare di compravendita da quest'ultimo sottoscritto in data 18.11.2004, in virtù del quale l'attore si era impegnato ad acquistare, ed il a vendere, alcuni terreni coltivati a vigneto siti nel territorio dei Comuni di Sant'Anna Arresi e di Giba. L'attore esponeva che nel detto contratto le parti avevano espressamente previsto l'obbligo del di sottoscrivere, a richiesta del tutta la documentazione occorrente ad ottenere l'erogazione di un contributo in conto capitale, già deliberato dalla Regione Sardegna con determinazione n. 652 dell'8.10.2001; che tuttavia il aveva inadempito a tale impegno, pretendendo una somma ulteriore, rispetto a quanto pattuito, di € 20.000 per firmare la documentazione di cui anzidetto; che, nelle more, il e la moglie Sanna avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi il loro intero patrimonio, inclusi i terreni di cui è causa. L'attore invocava dunque il risarcimento del danno, pari all'importo del contributo non percepito, e dunque ad € 553.000, nonché la dichiarazione di inefficacia, nullità o invalidità del contratto costitutivo del fondo patrimoniale, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1414, 1418, 1345 e 2901 c.c.

Si costituivano i convenuti, eccependo *in limine* la carenza di legittimazione passiva della Sanna e resistendo, nel merito, alla domanda di parte attrice. In particolare, i convenuti contestavano l'importo richiesto a titolo di danno, evidenziando che l'erogazione del finanziamento era condizionata al possesso, da parte del di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento; che, comunque l'erogazione avrebbe dovuto avvenire a



stati di avanzamento lavori; che, dunque, in tanto avrebbe potuto configurarsi un danno risarcibile, in quanto l'attore avesse dimostrato di aver effettuato gli interventi previsti, di essere nelle condizioni previste per l'erogazione del contributo, e di non averlo ottenuto soltanto per effetto della mancata formalizzazione della voltura della richiesta di finanziamento, per fatto imputabile al

Prove, tutte, che nella specie il non aveva conseguito.

Con sentenza n. 1578/2011 il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea, dichiarando il grave inadempimento del alle obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto del 18.11.2004, ma rigettando tanto la domanda risarcitoria, poiché il non aveva dimostrato di aver subito un danno risarcibile, quanto quella revocatoria del fondo patrimoniale, per assenza della posta creditoria presupposta.

Interponeva appello avverso detta decisione il insistendo nelle domande non accolte, e si costituivano in seconde cure il e la Sanna, resistendo al gravame e spiegando a loro volta appello incidentale, con il quale contestavano la statuizione di prime cure relativa all'accertamento dell'inadempimento imputabile al

Con la sentenza impugnata, n. 27/2017, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava tanto l'impugnazione principale che quella incidentale, confermando la decisione di prima istanza e compensando parzialmente le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Daniele, affidandosi a cinque motivi.

Resistono con controricorso Giancarlo e Sanna Sabrina.

In prossimità dell'adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Prima di esaminare i motivi del ricorso, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità del controricorso, proposta dalla parte



ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale. L'eccezione è fondata, poiché il controricorso risulta notificato, a mezzo del servizio postale, all'avv. Stefano Pilo, procuratore del ricorrente Daniele, presso l'indirizzo di Sassari, via Argentiera n. 107, e presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Nel ricorso, tuttavia, il predetto avv. Pilo aveva indicato di avere studio in Sassari, via Roma n. 95, e chiesto di ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [avvstefanopilo@pec.it](mailto:avvstefanopilo@pec.it) o, in alternativa, al fax n. 079272363.

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui *"In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 201, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dagli elenchi INI PEC di cui all'art. 6 bis del D. Lgs. n. 82 del 2005 ovvero presso il ReGIndE, di cui al D. M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata -ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 37 del 1934- presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario"* (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020, Rv.



657819). Poiché nella specie la parte controricorrente non ha fornito la prova dell'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica certificata dell'avv. Pilo, la notificazione eseguita presso la cancelleria della Corte di Cassazione va ritenuta nulla.

Né può essere ritenuta valida l'ulteriore notificazione eseguita a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo di Sassari, via Argentiera n. 107, in quanto esso non corrisponde allo studio dell'avv. Pilo, bensì alla residenza anagrafica del ricorrente. Sul punto, fermo restando il principio, affermato da questa Corte, di equivalenza del domicilio fisico e di quello digitale, ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione, qualora la parte abbia eseguito, nel proprio atto difensivo, una duplice indicazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021, Rv. 663188), va ribadita la nullità "*... della notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto, quale la notificazione effettuata al procuratore costituito presso un indirizzo diverso da quello indicato come domicilio e coincidente con quello della parte*" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 25/10/2012, Rv. 624201); in tale ipotesi, "*la nullità è sanabile mediante costituzione della parte ... o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.*". In applicazione di tale principio, la parte controricorrente avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione, non potendo evidentemente darsi rilievo alla costituzione del ricorrente, avvenuta prima, ed a prescindere, dalla notificazione del controricorso. In assenza di tale attività sanante, la notificazione del controricorso va considerata nulla, e di conseguenza l'atto va dichiarato inammissibile. In conseguenza di tale statuizione, va ritenuta inammissibile anche la memoria depositata da Sanna in prossimità dell'adunanza camerale, per effetto dell'esplicito divieto contenuto nell'art. 370 c.p.c.

Passando all'esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la



parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1362, 2909 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a carico del ricorrente la prova del danno subito in conseguenza della realizzazione con fondi propri, e con ricorso al finanziamento bancario, delle opere che avrebbero dovuto essere finanziate dalla Regione con il contributo in conto capitale di cui è causa. Ad avviso del ricorrente, poiché sin dal principio il danno era stato quantificato nella somma corrispondente al contributo perso a causa della condotta ostruzionistica del [redacted] senza che questi avesse mai contestato l'importo richiesto a tale titolo, sul *quantum* del danno si sarebbe formato il giudicato interno. Si trattava, infatti, di un contributo in conto capitale, ovvero sia a fondo perduto, e dunque la sua perdita costituiva, in quanto tale, una voce di danno risarcibile, senza necessità di dimostrare l'ulteriore aggravio derivante dal fatto di aver dovuto ricorrere al ceto bancario per ottenere i fondi non conseguiti dalla Regione.

Il motivo è inammissibile.

L'art. 30 della Legge Regione Sardegna n. 17 del 20.4.1993, la cui efficacia è stata in seguito estesa all'intero territorio regionale per effetto dell'articolo unico della Legge Regione Sardegna n. 15 del 15.4.1994, prevede che la Regione possa erogare, per la realizzazione di determinati interventi, un contributo "*in conto capitale*" fino alla misura massima del 40% degli interventi fissi ammissibili (cfr. secondo comma, lett. a) ovvero un contributo "*in conto interessi*" sugli investimenti da realizzare o un finanziamento a tasso agevolato, fino alla misura massima del 30% (cfr. secondo comma, lett. b).

L'intervento in conto capitale, dunque, si riferisce alla realizzazione di un determinato intervento, ritenuto dalla Regione meritevole di essere ammesso al beneficio previsto dalla norma, e dunque viene erogato a condizione che detto intervento sia stato



effettivamente portato a termine. Sul punto, va evidenziato che la Corte di Appello ha affermato che il [redacted] non aveva prodotto neppure la documentazione comprovante il progetto effettivamente realizzato sui terreni di cui è causa e la sua corrispondenza con quello a suo tempo ammesso al beneficio (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale decisivo passaggio della motivazione non viene attinto dal ricorrente, il quale –al contrario– per poter sostenere di aver subito un danno conseguente alla mancata erogazione, da parte della Regione, del contributo di cui si discute, avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva realizzazione dell’intervento finanziato e che quanto da lui effettivamente realizzato corrispondeva al contenuto del progetto a suo tempo esaminato favorevolmente dalla Regione, ai fini della concessione dell’erogazione di cui è causa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli art. 1223 e 1225 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova del danno, pur avendo accertato che la condotta inadempiente del [redacted] aveva causato la perdita del finanziamento oggetto di causa, pari ad € 553.000. Sussisteva dunque, secondo il ricorrente, un nesso causale diretto tra la condotta inadempiente del [redacted] e la perdita della somma oggetto del contributo.

Il motivo è infondato.

A fronte del mancato conseguimento, da parte del [redacted] della prova della corrispondenza tra quanto realizzato e quanto a suo tempo finanziato, la Corte di Appello ha ritenuto non dimostrato il danno risarcibile. L’erogazione del contributo, infatti, era condizionata all’esecuzione di un determinato intervento, valutato positivamente dalla Regione. La prova della effettiva realizzazione di quanto previsto e progettato, dunque, era necessaria ai fini della dimostrazione del fatto che, non essendo cambiati i termini essenziali del contesto fattuale di riferimento, la mancata erogazione del finanziamento era dipesa esclusivamente dalla condotta



inadempiente del \_\_\_\_\_ che non aveva presentato la domanda di  
voltura del beneficio. Questo profilo, che emerge dalla complessiva  
motivazione della sentenza impugnata (cfr. ancora pag. 6) non viene  
affrontato adeguatamente dal ricorrente, il quale si limita a  
sostenere che la prova dell'*an* e del *quantum* del danno emergeva  
dal fatto che il finanziamento era già stato concesso e non era poi  
stato erogato. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta con la  
motivazione reale del rigetto della sua domanda risarcitoria e non  
supera la decisiva statuizione circa la mancata prova della  
corrispondenza tra il finanziato e il realizzato.

Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta l'omesso esame  
di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,  
c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che la  
prova dell'entità del danno risarcibile era stata fornita mediante la  
deposizione del teste Mossa, il quale aveva dichiarato che l'opera  
finanziata era stata comunque realizzata dal \_\_\_\_\_ sia pure  
accedendo al finanziamento bancario.

La censura è inammissibile, poiché con essa non si lamenta  
l'omesso esame di un fatto, ma si contesta l'apprezzamento di una  
risultanza istruttoria (la prova orale, ed in particolare la deposizione  
del teste Mossa), senza confrontarsi con il principio generale per cui  
la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. L'omesso  
esame denunziabile in sede di legittimità, infatti, deve riguardare un  
fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, "*... dovendosi  
intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della  
sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale,  
ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo  
o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in  
funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e  
decisivo*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv.  
641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011,  
Rv. 616733). Non sono quindi "fatti" nel senso indicato dall'art. 360,



primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Peraltro nella fattispecie la Corte di Appello ha esaminato le risultanze della prova orale, tanto con riguardo alla deposizione Mossa (cfr. pag. 4 della sentenza, in fondo) quanto con riguardo alla deposizione Sirigu (cfr. pag. 5 della sentenza, circa ad un terzo della stessa). Non sussiste quindi alcun profilo di omessa considerazione delle risultanze della prova orale.

Il ricorrente, pertanto, propone una lettura alternativa di alcuni elementi istruttori, senza tener conto che *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.



2901 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di revocazione del fondo patrimoniale costituito dai coniugi Sanna e senza considerare che ai fini dell'accoglimento della ridetta domanda non occorreva la dimostrazione dell'esistenza di una posta creditoria, ma anche di una semplice aspettativa. Anche il credito litigioso, dunque, era sufficiente a giustificare l'esame della domanda di cui si discute.

Il motivo è infondato.

E' vero che *"In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore"* (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006, Rv. 588696), ma questo non significa che l'azione possa essere accolta anche quando, come nella specie, l'esistenza stessa del credito sia stata esclusa dal giudice di merito. In argomento, va infatti considerato che *"La titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione – legitimatio ad causam ed interesse dell'attore – che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2,*



*c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020, Rv. 658225, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21100 del 04/11/2004, Rv. 577948). In definitiva, merita di essere ribadito il principio secondo cui “Presupposto necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oltre all' anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2347 del 29/01/2019, Rv. 652478). Poiché nel caso specifico l'esistenza del credito è stata esclusa, il rigetto della domanda revocatoria del fondo patrimoniale appare pienamente giustificata.*

Con il quinto motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione del contratto costitutivo del fondo patrimoniale, che l'odierno ricorrente aveva proposto in prime cure e veicolato con apposito motivo di gravame.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello si è pronunciata sulla domanda di simulazione, dando atto che il Tribunale la aveva pretermessa (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata), ed ha affermato che il non aveva allegato alcun elemento idoneo a dimostrare il carattere fittizio della convenzione, con la quale i coniugi Sanna e avevano realizzato l'effetto di destinare i loro beni ai bisogni familiari, sottraendoli al rischio della loro attività di impresa. Inoltre, la Corte di Appello ha affermato che, una volta esclusa la ragione di credito del quest'ultimo non riceve alcun pregiudizio dall'atto dispositivo in esame e, dunque, non ha alcun interesse a farne accertare l'inefficacia. Tale duplice statuizione, pienamente condivisibile in punto di diritto, non viene in alcun modo attinta dal



motivo in esame, con il quale il **contesta soltanto il mancato**  
esame del motivo di appello: mancato esame che, in realtà, non  
sussiste. La censura, dunque, non coglie neppure la *ratio* del rigetto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, a fronte dell'inammissibilità del controricorso.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

### **PQM**

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 marzo 2022.

Il Presidente  
(R.M. Di Virgilio)

